

**Circolare n. 7 del 03 Aprile 2025**

# **LA COMUNICAZIONE TD29 SANA LA FATTURA OMESSA**

## **INDICE:**

- 1. PREMESSA**
- 2. CASI**
- 3. MODALITA' DI INVIO E DIFFERENZE CON IL TD20**
- 4. VIOLAZIONI TRA SETTEMBRE E DICEMBRE 2024**
- 5. TEMPISTICHE ED OBBLIGHI**

## **1. PREMESSA**

*Dal 1° aprile 2025, è in funzione il nuovo meccanismo di regolarizzazione delle fatture omesse o irregolari attraverso l'invio telematico della comunicazione **TD29** all'Agenzia delle Entrate.*

*Questo processo consente al cessionario/committente di segnalare il mancato o irregolare adempimento da parte del fornitore, evitando di incorrere nella sanzione del 70% dell'IVA dovuta (con un minimo di 250€).*

## **2. CASI**

La comunicazione TD29 deve essere trasmessa nei seguenti casi:

- Fatture **omesse**: se il fornitore non ha emesso fattura entro il termine previsto (90 gg);
- Fatture **irregolari**: se la fattura emessa dal fornitore presenta errori sostanziali.

## **3. MODALITA' DI INVIO E DIFFERENZE CON IL T20**

Il nuovo metodo prevede che il cessionario individui l'omissione o l'errore nella fattura ed invii una segnalazione tramite comunicazione elettronica TD29 all'Agenzia delle Entrate via Sdl.

A differenza del TD20, l'invio non comporta il versamento dell'IVA da parte del cliente in quanto si tratta solo di una segnalazione e non di un'autofatturazione. Infatti, la comunicazione dovrà riportare i dati corretti del fornitore.

#### **4. VIOLAZIONI TRA SETTEMBRE E DICEMBRE 2024**

Dal momento che il TD29 è attivo dal 1° aprile 2025, solo oggi risulta essere l'unico strumento valido a disposizione. Per le violazioni avvenute nel periodo tra settembre e dicembre 2024, invece, l'iter non era chiaro. A seguito di ciò, sono stati espressi pareri secondo i quali è opportuno compilare, a mero scopo contabile, la comunicazione TD20 senza però versarne l'IVA.

#### **5. TEMPISTICHE ED OBBLIGHI**

Pertanto, in caso di omessa o irregolare fattura, la TD29 deve essere inviata entro 90 giorni dalla scadenza prevista per l'emissione. Non trattandosi di un'autofattura, nella compilazione il cessionario e il cedente non possono coincidere. Il cedente/prestatore deve essere un operatore nazionale e, come già menzionato, è obbligatorio indicare i dati e P.IVA del cedente in modo corretto per evitare il rigetto della comunicazione. In questo modo il cliente è in grado di esercitare correttamente il diritto alla detrazione IVA oltre ad evitare di incorrere in sanzioni fiscali.

3

- \* -

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori saluti.

Dott. Carlo Orseniga

